CAMERA DEI DEPUTATI N. 2676

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 10 maggio 1988

Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 agosto 1977, n. 513, approvata dalla grande maggioranza del Parlamento, ha avuto il merito di rilanciare gli investimenti nell'edilizia residenziale pubblica, con i risultati tangibili che si registrano in tante città italiane. Ma in essa fu certamente compiuto un errore quando, nel tentativo legittimo di salvaguardare il patrimonio pubblico per l'affitto, si instaurò un meccanismo che, in buona sostanza, privava molti assegnatari dei diritti acquisiti in materia di riscatti sulla base delle leggi precedenti.

Sin dal 1980, ci si è posti il problema di correggere quell'errore.

Purtroppo resistenze varie, il gioco dei rinvii e le crisi succedutesi nel tempo non hanno consentito di giungere a una decisione sulle proposte di legge di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari che erano in discussione nella Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati.

È per queste ragioni che si propone questa proposta di legge per affrontare finalmente un problema maturo e per rendere giustizia a chi l'attende.

Il testo, che sottoponiamo all'esame degli onorevoli deputati, si limita a correggere l'errore compiuto con la citata legge n. 513 del 1977 e a riconoscere i diritti acquisiti illegittimamente troncati, delegando al Comitato interministeriale per la programmazione economica una definizione completa delle modalità per i riscatti di alloggi di edilizia residenziale

pubblica relativi al periodo anteriore alla legge n. 513 del 1977, fissando alcuni princìpi equi in materia di prezzo, vietando la rivendita di alloggi per dieci anni e stabilendo un diritto di prelazione dei comuni.

Si rende così giustizia agli assegnatari, si garantisce la moralità dell'operazione, si fanno gli interessi della collettività si persegue la soluzione del problema dei riscatti per il patrimonio costruito dopo la legge organica di riforma dell'edilizia residenziale pubblica.

Si tratta infatti di questione assai diversa da quella del riconoscimento e del rispetto dei diritti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

1. Hanno diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica tutti coloro che lo avevano acquisito in forza delle leggi in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, e che a quella data erano legittimi assegnatari in tali alloggi. Hanno diritto al riscatto anche gli assegnatari di un alloggio inserito nella quota di riserva di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231 e che erano legittimi assegnatari di tali alloggi prima dell'8 agosto 1977.

2. È abrogata ogni norma della legge 8 agosto 1977, n. 513, e della legge 5 agosto 1978, n. 457, che contrasti con la presente legge.

3. I criteri per il prezzo di cessione degli alloggi pubblici e per le modalità di pagamento vengono fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che lo esprimono entro il termine di trenta giorni. Nella definizione di tali criteri il CIPE tiene conto del prezzo originario dell'alloggio, opportunamente rivalutato in rapporto alla svalutazione monetaria; dello stato di conservazione dell'alloggio, dell'anno di costruzione, del degrado e delle opere di miglioria realizzate a spese dell'assegnatario; dei canoni di locazione versati dopo l'8 agosto 1977; e della necessità di concedere una congrua rateazione, con un limite temporale tale che il rateo del prezzo di cessione sia comunque superiore al canone di affitto medio. La delibera del CIPE deve indicare altresì una riduzione del prezzo di cessione degli

alloggi nel caso che l'assegnatario rinunzi alla rateazione e paghi immediatamente l'intero prezzo.

4. È stabilito per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il divieto di vendita degli alloggi acquisiti dagli assegnatari. Dopo tale data gli Istituti autonomi per le case popolari e i comuni possono esercitare, in caso di vendita, diritto di prelazione.